



Prot. n. 2389/C9

Rovigo, 06 . 10 .2008

CIRCOLARE N. 23

Personale Docente
Amministrativo, Tecnico, Ausiliario
Sede ITG-ITAS
ATTI
VISIONE ALBO

Oggetto: Assenze per malattia e permessi retribuiti .

Viste le disposizioni dell'art. 17 del CCNL del 29.11.2007 così come integrato dall'art. n. 71 del D.L. n. 112 del 25.06.2008 convertito con modificazioni dalla Legge n. 133/08 si ritiene opportuno precisare quanto segue:

- L'assenza per malattia, salva l'ipotesi di comprovato impedimento, deve essere comunicata tempestivamente e comunque non oltre l'inizio dell'orario di lavoro (ore 7,50) del giorno in cui essa si verifica, anche nel caso di eventuale prosecuzione di tale assenza.
- Con tempestività per le vie brevi verrà comunicato che trattasi di assenza per malattia e se presumibilmente potrà avere una durata di più giorni. Entro 5 giorni successivi dall'inizio della malattia o dell' eventuale prosecuzione della stessa il dipendente è tenuto salvo comprovato impedimento a recapitare il relativo certificato medico.
- Nell' ipotesi di assenza per malattia protratta per un periodo superiore a dieci giorni e in ogni caso dopo il secondo evento di malattia (rientra anche l'ipotesi di un solo giorno di malattia successivo ad un precedente e distinto evento di un solo giorno) la certificazione deve essere rilasciata da medici che fanno parte del Servizio Sanitario Nazionale. L' Amministrazione pertanto non potrà considerare come assenze giustificate quelle per le quali il dipendente produca un certificato di un medico libero professionista non convenzionato.
- L' Amministrazione obbligatoriamente dispone la visita fiscale anche nell'ipotesi di prognosi di un solo giorno salvo infortuni sul lavoro, periodi di ricovero ospedaliero o day ospital in strutture pubbliche.
- Le fasce orarie di reperibilità del lavoratore entro le quali devono essere effettuate le visite mediche di controllo sono dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 20.00 di tutti i giorni compresi i non lavorativi e i festivi. Nel caso eccezionale che il dipendente dovesse assentarsi dal proprio domicilio nei periodi di reperibilità per la visita fiscale dovrà essere fatta specifica comunicazione preventiva all'amministrazione e prodotta idonea documentazione giustificativa.



- Nei primi dieci giorni di assenza è corrisposto il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo nonché di ogni altro trattamento economico accessorio. La norma prevede una decurtazione permanente nel senso che la trattenuta opera per ogni episodio di assenza (anche di un solo giorno) e per tutti i primi dieci giorni anche se l'assenza si protrae per un periodo superiore. Pertanto, nel caso di assenza protratta per un periodo superiore a dieci giorni (ad esempio per undici giorni o più) i primi dieci giorni debbono essere sempre assoggettati alle ritenute prescritte. In sostanza i dieci giorni non sono un contingente pre definito esaurito il quale la retribuzione ritorna intera ma un limite massimo riferito ad ogni episodio di malattia.
- Per le assenze dovute a visite specialistiche, terapie ed accertamenti diagnostici il dipendente può ricorrere per la giustificazione dell' assenza a:
 - a) permessi brevi soggetti a recupero;
 - b) permessi per documentati motivi personali;
 - c) le ferie;
 - d) l'assenza per malattia, giustificata mediante certificazione medica;

Il ricorso all'uno o all'altro istituto dipende dalle circostanze concrete, tra cui anche la durata dell'assenza, dalle valutazioni del dipendente e del medico competente (che redige il certificato o la prescrizione)

Si precisa che per l'assenza per l'effettuazione di visite specialistiche, cure o esami diagnostici imputate a malattia si applica il nuovo regime sia per quanto concerne la retribuzione sia per quanto riguarda le modalità di certificazione (dal secondo evento anche di un solo giorno l'assenza deve essere giustificata esclusivamente mediante presentazione di una certificazione rilasciata da un medico iscritto al servizio sanitario nazionale qualora il dipendente debba o voglia sottoporsi ad una prestazione specialistica presso una struttura privata dovrà produrre, unitamente all'attestazione da quest'ultima rilasciata, la relativa prescrizione effettuata da una struttura pubblica o dal medico convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale).

E' opportuno evidenziare che nel caso di imputazione dell'assenza per effettuare visite specialistiche, cure o esami diagnostici a malattia, l'amministrazione adeguatamente informata dal dipendente può valutare di volta in volta l'opportunità di disporre la visita di controllo domiciliare.

Tutto il personale è invitato ad attenersi scrupolosamente a quanto sopra richiamato.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
 Dott.ssa Marilena Moscardin